RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 32

Amministrazione di assegni da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra nell'interesse dei minori invalidi

Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la prova di cui all'articolo 31, lettera b) e si oppongano senza giustificato motivo all'ammissione dei minori invalidi in appositi Istituti o, pur avendone la possibilita', in concreto non provvedano alla rieducazione e qualificazione del minore, gli assegni di superinvalidita', complementare, di cura e di cumulo, dovuti al minore, sono versati, anziche' alle famiglie o ai tutori, all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra che li amministra nell'interesse dei minori, fino all'eta' maggiore degli stessi.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	III — Dei ricoveri per cura e per rieducazione e qualificazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-32-amministrazione-di-assegni-da-parte-dell-opera-nazionale-per-gli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it